**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** — **Roma - Mercoledì, 9 novembre 1932 - Anno XI** — **Numero 258**



TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1409.
**Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1932-33.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 293.570 nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1932-33 è disponibile per l'intero importo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di L. 21.200, per essere assegnata in aumento al capitolo n. 6: « Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc. » dello stato di previsione suddetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 13.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1410.
**Proroga del termine del comando presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche di presidi o professori di Istituti Regi d'istruzione media.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 novembre 1931, n. 1799, col quale veniva istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II », il Centro nazionale di informazioni bibliografiche;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità che sia prorogato il termine del comando presso il Centro stesso di presidi o professori di Istituti Regi d'istruzione media, fissato al 30 giugno 1932 dall'art. 5 del Regio decreto suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È prorogato al 30 giugno 1933 il termine sino al quale con decreto del Ministro per l'educazione nazionale potranno essere comandati a prestare servizio presso il Centro nazionale di informazioni bibliografiche presidi o professori di Istituti Regi di istruzione classica, scientifica, magistrale o tecnica in numero non superiore a quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 6.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1411.
**Prima prelevazione dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1932-1933.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 636, che approva gli stati di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di L. 13.049.012,22 depositate in conto corrente speciale infruttifero presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.000.000 da versarsi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici con imputazione al capitolo 10-*bis* (di nuova istituzione) del bilancio dell'entrata dell'Azienda medesima — in conto competenza — dell'esercizio finanziario 1932-33 avente la denominazione: « Prelevamenti dal fondo di riserva », e da inscriversi al capitolo 31-*bis* (di nuova istituzione) del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per lo stesso esercizio con la seguente dicitura: « Spese per la pubblicità sui giornali per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano ».
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 18.* — MANCINI.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1412.
**Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi, per l'esercizio finanziario 1931-32.**

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 20 ottobre 1932-X, sul decreto che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda dei tabacchi.**

MAESTÀ !

In relazione al fabbisogno manifestatosi, per l'esercizio 1931-32, per pensioni ordinarie ed indennità caro viveri al personale operaio già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si rende necessario integrare, della somma di L. 1.300.000, lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio di quella Amministrazione, per il cennato esercizio 1931-32, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della Azienda dei tabacchi.

A ciò provvede il presente decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1931, n. 752, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1931-32;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste della Azienda dei tabacchi presenta una disponibilità di L. 34.689.215,01 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.300.000 da versarsi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 9 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1931-32 e da inscriversi alla competenza del capitolo 18 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: « Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti. Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1931-32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 12.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1413.
**Approvazione del regolamento per il servizio di pilotaggio lungo il corso del Tevere da Roma a Fiumicino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 195 e 204 del Codice per la marina mercantile;

Visto il R. decreto 8 agosto 1884, n. 2604 (serie 3ª), che approva il regolamento per la navigazione del Tevere, da Roma alla foce del Canale di Fiumicino;

Vista la legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma e il mare;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale di pilotaggio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per il servizio di pilotaggio lungo il corso del Tevere da Roma a Fiumicino, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 22.* — MANCINI.

**Regolamento per il servizio di pilotaggio sul fiume Tevere.**

Art. 1.

È istituito un Corpo di piloti pratici del Tevere che avrà la sua sede in Roma.

Esso si compone di quattro piloti compreso il capo.

La cauzione da prestarsi dal Corpo dei piloti è fissata in lire mille, che sarà corrisposta in parti eguali da ciascuno

dei piloti e depositata, a cura dell'Ufficio circondariale marittimo di Roma, presso la Cassa depositi e prestiti.

I piloti in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento, sono confermati in tale loro qualifica.

Art. 2.

Nel tratto del fiume compreso tra « Ponte Milvio » ed il ponte girevole di Fiumicino, il pilotaggio è obbligatorio in salita ed in discesa per tutte le navi e per tutti i galleggianti aventi il seguente tonnellaggio:

*a*) navi e galleggianti a vela addetti al traffico, della stazza netta eguale o superiore alle 15 tonnellate;

*b*) navi e galleggianti a propulsione meccanica, anche di carattere ausiliario, addetti al traffico, della stazza netta uguale o superiore alle 15 tonnellate;

*c*) rimorchiatori della stazza lorda uguale o superiore alle 20 tonnellate, quando navigano con o senza rimorchio;

*d*) rimorchiatori della stazza lorda inferiore alle 20 tonnellate, quando navigano con rimorchio;

*e*) burchi o altri barconi da traffico addetti al trasporto di merci, di stazza uguale o superiore alle 50 tonnellate, salvo quanto è stabilito all'art. 6;

*f*) navi o galleggianti da diporto di qualunque tipo della stazza netta eguale o superiore alle 10 tonnellate.

Art. 3.

A richiesta dell'Amministrazione interessata, l'Ufficio di porto di Roma (S. Paolo) potrà esonerare dall'obbligo di pilotaggio il materiale galleggiante dello Stato.

Art. 4.

La mercede dovuta ai piloti pratici è così stabilita tanto in salita che in discesa:

*A*) Navi e galleggianti a vela (tonnellaggio netto):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| da tonn. | 10 a 15 (solo da diporto) | . . . . . | L. | 35 |
| » » | 16 » 30 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 40 |
| » » | 31 » 40 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 50 |
| » » | 41 » 50 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 60 |
| » » | 51 » 65 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 70 |
| » » | 66 » 80 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 80 |
| » » | 81 ed oltre | . . . . . . . . . . . . | » | 100 |

*B*) Navi e galleggianti a propulsione meccanica (tonnellaggio netto):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| da tonn. | 10 a 15 (solo da diporto) | . . . . . | L. | 45 |
| » » | 16 » 20 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 50 |
| » » | 21 » 50 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 65 |
| » » | 51 » 70 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 100 |
| » » | 71 » 100 | . . . . . . . . . . . . . | » | 110 |
| » » | 101 » 150 | . . . . . . . . . . . . . | » | 130 |
| » » | 151 » 250 | . . . . . . . . . . . . . | » | 175 |
| » » | 251 ed oltre | . . . . . . . . . . . . | » | 200 |

*C*) Rimorchiatori (tonnellaggio lordo):

| | | | |
|---|---|---|---|
| eguale o superiore a tonn. 20, col rimorchio | . . . | L. | 65 |
| » » » » » 20, senza rimorchio | . . | » | 55 |
| inferiore a tonn. 20, col rimorchio | . . . . . . . | » | 50 |

*D*) Burchi od altri barconi addetti al trasporto merci (tonnellaggio netto):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| da tonn. | 50 a 70 | . . . . . . . . . . . . . . | L. | 50 |
| » » | 71 » 100 | . . . . . . . . . . . . . . | » | 85 |
| » » | 101 ed oltre | . . . . . . . . . . . . | » | 115 |

La tariffa di cui alla lettera *B*) vale anche per le navi ed i galleggianti a vela con motore ausiliario se questi si avvalgano del motore. Nel caso in cui dette navi e galleggianti non si avvalgano del motore, ma procedano a rimorchio, si applicherà la tariffa di cui alla lettera *A*).

Nel caso in cui le navi ed i galleggianti di cui alla lettera *B*) rimorchino il burchio nel quale hanno fatto l'alleggio spetta in più al pilota una ricompensa di L. 22 per burchio.

Le suestese tariffe valgono per il pilotaggio compiuto nel tratto Porto canale di Fiumicino-Porto di Roma S. Paolo e viceversa.

Per il pilotaggio nel tratto urbano del Tevere, dal Porto di Roma S. Paolo a Ponte Milvio, spetterà al pilota una retribuzione pari ad un terzo della tariffa se il viaggio è compiuto in prosecuzione del viaggio Fiumicino-Porto S. Paolo.

Se, invece, tale pilotaggio dal Porto di S. Paolo al Ponte Milvio e viceversa è compiuto indipendentemente, si applicherà la metà della tariffa.

Il pilota che si reca a Fiumicino via terra, con mezzi ordinari, per pilotare un natante in salita o ne ritorni con lo stesso mezzo dopo averlo pilotato in discesa, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente incontrate.

Per i viaggi con approdo alla cava della Magliana sarà dovuta, oltre la tariffa, una mercede fissa di L. 45.

Quando, per fatto non imputabile al pilota, il pilotaggio non possa eseguirsi in una sola giornata ed il pilota pernotti a bordo, gli sarà corrisposto un indennizzo di L. 40; se, invece, il pilota al sopraggiungere della notte, assicurato il natante pilotato sotto la sua responsabilità, si allontani per proseguire il suo pilotaggio il giorno successivo, avrà diritto ad un indennizzo di L. 20.

Quando il pilota si trattenga a bordo oltre sei ore, avrà diritto alla partecipazione alla mensa ufficiali di bordo. Quando sul natante pilotato non esista mensa, al pilota spetta l'indennizzo di L. 15.

Quando il pilota sia chiamato per eseguire il pilotaggio e la nave od il galleggiante, per fatto non imputabile al pilota, non si avvalga della sua opera, spetterà al pilota il rimborso delle spese di viaggio effettivamente incontrate ed inoltre un indennizzo pari ad un quarto della tariffa se il pilota si sia recato a Fiumicino per pilotare in salita e ad un sesto se si sia recato al porto fluviale di S. Paolo per pilotare in discesa.

Art. 5.

Il servizio di pilotaggio in salita ha inizio dal punto di partenza ed ha termine dopo l'ancoraggio ed ormeggio del natante al punto di sua destinazione.

Art. 6.

Al pilotaggio dei burchi e di altri galleggianti addetti all'alleggio ed al trasporto di merci, quando siano di stazza netta inferiore a 70 tonnellate, potranno essere destinati, a termine del combinato disposto del 2° comma dell'art. 197 del Codice per la marina mercantile e dell'art. 1, ultimo comma, del regolamento per il servizio generale di pilotaggio, pratici locali, il cui numero sarà determinato, a seconda delle esigenze del traffico, con ordinanza del comandante del Compartimento marittimo di Civitavecchia; tali pratici saranno inscritti su apposito registro.

Per conseguire l'abilitazione, gli aspiranti dovranno avere i seguenti requisiti:

essere inscritti fra la gente di mare di 1ª o di 2ª categoria;

aver conseguita la nomina a capobarca pel traffico locale, a termini dell'art. 912, § 1°, del regolamento per l'ap-

plicazione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 5166 (serie 2ª) del 20 novembre 1879.

Ai pratici contemplati nel presente articolo, spetteranno le mercedi previste nell'art. 4 per il pilotaggio dei burchi ed altri galleggianti addetti al trasporto di merci di stazza netta inferiore a 70 tonnellate, mercede che sarà ad essi volta per volta corrisposta dal capo-pilota che ne curerà la riscossione nelle forme previste dal presente regolamento.

Ai pratici stessi non sarà applicabile l'art. 30 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio.

Fra i pratici previsti dal presente articolo saranno inscritti, senz'altra formalità, tutti i capi-presa ed i barcaiuoli che erano tali all'atto dell'entrata in vigore della legge 6 maggio 1906, n. 200, purchè ne facciano domanda entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e non abbiano superato il 65° anno di età.

Art. 7.

I posti vacanti nel ruolo dei piloti saranno coperti secondo le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19 e 20 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio, fermo quanto è stabilito nel successivo articolo.

Art. 8.

In applicazione del diritto di preferenza sancito dal 2° comma - art. 2 - della legge 6 maggio 1906, n. 200, a favore dei capi-presa che erano tali all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, per coprire i posti che si rendessero vacanti nel ruolo dei piloti, al concorso che sia bandito in conformità dell'articolo precedente potranno partecipare, in seguito a regolare domanda, i suddetti capi-presa i quali dovranno soltanto provare di non aver superato il 65° anno di età e di essere nella condizione prevista dalla lettera *e*) dell'art. 17 del regolamento generale di pilotaggio.

La prova di idoneità voluta dalla suddetta legge 6 maggio 1906, n. 200, per i capi-presa contemplati nel presente articolo sarà svolta, come per tutti gli altri eventuali concorrenti, in conformità di quanto dispongono gli articoli 18, 19 e 20 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio.

I capi-presa giudicati idonei saranno inscritti in testa alla graduatoria in ordine di merito fra di loro e con precedenza sugli eventuali altri concorrenti.

Art. 9.

Presso l'Ufficio circondariale marittimo di Roma sarà tenuto un registro dei piloti con tutte le indicazioni ad essi inerenti e munito di fotografia dei singoli inscritti.

Sarà altresì tenuto un registro con le indicazioni relative al nome, cognome e paternità e domicilio dei pensionati, delle vedove e degli orfani.

Tale secondo registro sarà a libera notizia degli interessati.

Art. 10.

I beni patrimoniali del Corpo dei piloti del Tevere sono costituiti dalla cauzione e dalle altre attività che potranno venire ad aumentare il patrimonio della Corporazione dei piloti.

Il pilota, all'atto della sua nomina ad effettivo, per partecipare alla proprietà dei beni appartenenti alla Corporazione, dovrà versare nella cassa della medesima una somma equivalente ad un quarto del valore di detti beni.

Art. 11.

Al pilota che cessi dal servizio per qualsiasi motivo ed ai suoi eredi verrà restituita integralmente la quota versata per la cauzione a norma del precedente articolo, semprechè non vi siano motivi per trattenerla, nonchè la quota spettantegli sugli altri beni della Corporazione, qualora ve ne siano, valutati al giorno della sua cancellazione dal ruolo.

Art. 12.

Il capo pilota deve tenere una regolare contabilità delle entrate e delle spese sulla base dei bollettini redatti in conformità di quanto prescrive l'art. 15 del regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno e dei documenti giustificativi delle spese.

Alla fine di ogni mese, dedotte le spese sostenute, il capo pilota accerta l'ammontare dei proventi netti e cura la ripartizione degli utili fra i piloti in attività di servizio e la liquidazione degli assegni ai pensionati ed agli altri aventi diritto, giusta quanto prescrive l'art. 30 del citato regolamento generale per il servizio di pilotaggio.

Dell'avvenuta ripartizione terrà conto in apposito registro.

Art. 13.

Il pagamento delle imposte dovute dai piloti, dai pensionati, dalle vedove e dagli orfani, le prescritte denuncie, ecc., saranno a cura e carico di ciascuno di essi.

Art. 14.

A fine d'anno, il capo pilota sottoporrà all'approvazione del comandante del porto il bilancio della gestione annuale.

È in facoltà del capo pilota di scegliere un pilota che, pur facendo servizio attivo, lo coadiuvi nella tenuta della contabilità e funzioni anche da cassiere in solida responsabilità col capo.

I registri delle entrate e delle spese ed i documenti giustificativi potranno essere in ogni tempo ispezionati dall'Ufficio di porto e consultati dai componenti la Corporazione.

La nota comprovante l'ammontare della mercede del pilotaggio di ogni viaggio dovrà essere compilata su apposito registro a madre e figlia, redatto in conformità di quanto prescrive il regolamento generale per il servizio di pilotaggio, bollato e firmato dal comandante del porto che munirà del proprio visto ciascuna nota, prima della consegna per l'incasso.

Art. 15.

Il turno di pilotaggio sarà determinato dall'Autorità marittima, a suo insindacabile giudizio.

Per le navi che compiono operazioni di commercio o di alleggio, si terrà presente l'ordine di approntamento della nave alla partenza.

All'uopo, i marittimi preposti al comando dei natanti segnaleranno all'Ufficio di porto od alla Delegazione di spiaggia di Fiumicino la richiesta del pilotaggio, appena la nave sarà pronta alla partenza.

Per le navi che non debbono effettuare le operazioni di cui al 1° comma e che siano pronte a partire, si terrà presente l'ordine di entrata in porto a Fiumicino e l'ordine col quale hanno chiesto le spedizioni all'Ufficio di porto di Roma.

Art. 16.

I piloti devono essere prontamente reperibili a Fiumicino quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità marittima.

Art. 17.

Presso l'Ufficio di porto è istituito un registro, vistato e bollato dall'Autorità marittima, sul quale ciascun pilota ha

l'obbligo, subito dopo ogni servizio di pilotaggio, di annotare ogni anormalità o inconveniente rilevati durante il servizio stesso per quanto riguarda i fondali, i segnali, i lavori in corso ed, in genere, per tutto quanto riflette le condizioni di navigabilità del fiume.

Speciali osservazioni ed accertamenti dovranno i piloti eseguire e riferire dopo ogni piena straordinaria del fiume.

Art. 18.

Quando, durante il viaggio, il natante pilotato debba fermarsi lungo il corso del Tevere per incidenti (incagli, avarie, ecc.) è tassativo obbligo del pilota di curare, sia direttamente, quando lo possa, sia a mezzo di un terzo, che sia segnalato per telefono o in altra guisa, all'Ufficio circondariale marittimo di Roma, il punto di arresto del natante e le circostanze del fatto.

Roma, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

*Il Ministro per i lavori pubblici*: DI CROLLALANZA.

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 643 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perziclas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perziclas Giovanni, figlio di Marco e di Perich Anna, nato ad Altura (Pola) il 6 aprile 1897 e abitante a Lavarigo (Pola) n. 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persiglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Viscovich Maria di Antonio e di Cobaic Domenica, nata in Altura il 6 aprile 1897, ed ai figli nati ad Altura: Antonio, il 25 maggio 1922, Giovanni, il 6 novembre 1924; Antonio, il 17 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5533)

N. 627 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petersich Giovanni, figlio di Antonio e di Climan Mattea, nato a Sanvincenti il 14 ottobre 1888 e abitante a Promontore (Pola) n. 96, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scocco Lucia fu Antonio e di Jurlina Maria, nata a Promontore (Pola) il 23 febbraio 1890, ed ai figli nati a Promontore: Jaroslao, il 28 aprile 1918; Emilia, il 20 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5534)

N. 646 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perziclas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Perziclas Giuseppe, figlio del fu Nicolò e della fu Rudelich Giovanna, nato ad Altura (Pola) il 15 marzo 1886 e abitante ad Altura n. 138, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persiglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Peruseo Eufemia di Rocco e fu Cvek Giovanna, nata a Carnizza (Dignano) il 15 marzo 1885, ed ai figli nati in Altura: Ljubica, il 3 maggio 1913; Antonio, il 10 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5535)

N. 697 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Gregorio, figlio del fu Giacomo e della fu Kiraz Maria, nato a Medolino (Pola) il 6 marzo 1871 e abitante a Medolino n. 163, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radolovich Eufemia di Michele e fu Chebba Giavanna, nata a Marzana il 6 marzo 1888, ed ai figli nati a Medolino: Giacomo, il 30 aprile 1912; Maria, il 6 dicembre 1918; Anna, il 20 giugno 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5536)

N. 699 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Zuccon Maria ved. Privrat, figlia di Matteo e della fu Radossevich Barbara, nata a Medolino (Pola) il 25 marzo 1873 e abitante a Medolino n. 178, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato » (Zuccon Maria ved. Privato).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Privato » anche ai figli del fu Angelo Privrat nati a Medolino: Giovanni, il 13 luglio 1906; Giuseppe, il 16 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5537)

N. 701 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Privrat » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Privrat Stefano, figlio del fu Antonio e della fu Malfan Eufemia, nato a Medolino (Pola) il 24 dicembre 1845 e abitante a Medolino n. 162, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Privato ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivessa Antonia fu Pietro e fu Cernobori Lucia, nata a Promontore (Pola) il 2 giugno 1847.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5538)

N. 675 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrovich Pietro, figlio di Pietro e di Fosca Galante, nato a Pola il 25 maggio 1898 e abitante a Pola, via Giovia n. 12, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petroni »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petronio Vittoria fu Odorico e fu Rosso Margherita, nata a Pirano il 24 ottobre 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5539)

---

N. 638 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Natale, figlio del fu Antonio e della fu Perzan Eufemia, nato a Filippano (Dignano) il 16 luglio 1898 e abitante a Pola, via Sissano n. 173, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rafaelich Maria di Giovanni e di Tromba Pasqua, nata a Sissano il 24 marzo 1904, ed ai figli nati a Sissano: Maria, il 14 marzo 1920; Anna, il 9 ottobre 1921; Giovanni, il 12 marzo 1924; Giuseppe, il 25 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5540)

---

N. 555 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Rosa Repetto maritata Smocovich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che già il marito della richiedente, Giuseppe Smocovich di Antonio, ebbe mutato il cognome in « Giuliani » con decreto prefettizio 18 giugno 1928, n. 23 S;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Rosa Repetto maritata Smocovich, figlia di Francesco Repetto e di Rosa Ghiglione, nata a Serravalle Scrivia il 23 febbraio 1901, residente a Trieste, via Macchiavelli n. 9, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana di « Smocovich » in « Giuliani » (Rosa Repetto maritata Giuliani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5555)

---

N. 540 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Merzlich Lucia, nato a Pisino il 22 gennaio 1868 e abitante a Pola, via Dignano n. 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pavessich Santa Elena fu Augusto e di Sablich Antonia, nata a Buccari il 20 maggio 1867.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5556)

---

N. 548 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Paolo, figlio del fu Valentino e della fu Pauletich Maria, nato a Corridico (Pisino) il 29 maggio 1865 e abitante a Pola, via Giovia n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5557)

---

N. 544 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Lizzul Maria, nato a S. Martino in Vettua il 24 agosto 1868 e abitante a Pola, Monte Grande n. 382, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stepcich Francesca di Giovanni e di Smocovich Domenica, nata a Gallignana (Pisino) il 27 ottobre 1875, ed ai figli nati a Pola: Giuseppe, il 1° marzo 1902; Anna, il 1° dicembre 1904; Giuseppina, il 1° marzo 1910; Pietro, il 23 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5558)

N. 543 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Runco Gioseffa, nato a Pedena (Pisino) il 23 dicembre 1769 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio, 142, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blascovich Antonia fu Giuseppe e di Domenik Domenica, nata a Ceppich il 17 gennaio 1889, ed al figlio Giuseppe, nato a Pedena il 6 settembre 1914, ed ai figli nati a Pola: Elvira, il 24 ottobre 1908; Rosa, il 2 ottobre 1910; Emilia, il 10 novembre 1911; Vladimiro, il 6 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5559)

---

N. 549 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Rodolfo, figlio di Giovanni e di Legovich Maria, nato a Pola il 2 giugno 1905 e abitante a Pola, via Premuda, 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tribusson Albina Maria di Alberto e di Mattich Antonia, nata a Pola il 2 marzo 1910, ed al figlio Dario, nato a Pola il 12 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5560)

N. 539 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Domenico, figlio di Domenico e di Brencich Domenica, nato a S. Martino in Vettua il 18 luglio 1881 e abitante a Pola, via Rossetti n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stepancich Maria fu Domenico e di Palisca Maria, nata a S. Domenico di Albona l'8 dicembre 1877, ed ai figli, nati a Pola: Irma Anna, il 12 aprile 1909; Giuseppe Antonio, l'11 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5561)

N. 534 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rupil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rupil Angelo, figlio di Maria, nato a Pola il 29 luglio 1889 e abitante a Pola, via Nesazio, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rupillo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Forchiasini Emilia di Maria, nata a Pola il 4 febbraio 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5562)

N. 536 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rupil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rupil Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Marengoni Giustina, nato a Sanvincenti il 28 marzo 1893 e abitante a Gallesano (Pola) Casa Nuova, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rupillo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crisman Fosca fu Matteo e fu Climan Mattea, nata a Sanvincenti il 7 aprile 1893, ed ai figli, Romana, nata a Pola il 20 febbraio 1920; Dino, nato a Sanvincenti il 18 marzo 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5563)

N. 535 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rupil » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rupil Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Casalli Caterina, nato a Sanvincenti il 16 febbraio 1850 e abitante a Pola, Clivo S. Rocco, 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rupillo ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5564)

---

N. 532.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rupenovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rupenovich Angelo, figlio del fu Matteo e della fu Iaran Caterina, nato a Mompaderno (Parenzo) il 22 agosto 1871 e abitante a Pola, via Medolino n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rupeno ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrincich Maria fu Matteo e fu Petrincich Maria, nata a Pedena (Pisino) il 24 luglio 1865, al figlio Giuseppe, nato a Pola il 25 ottobre 1902, ed ai figli, nati a a Mompaderno: Caterina, il 18 agosto 1893; Antonio, il 16 gennaio 1898; Maria, l'8 settembre 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5565)

---

N. 533 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rupenovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rupenovich Natale, figlio di Martino e di Banco Eufemia, nato a Mompaderno (Parenzo) il 20 dicembre 1883 e abitante a Pola, Monte Grande n. 495, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rupeno ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Angela fu Pietro e fu Stifanich Lucia, nata a Mompaderno il 10 giugno 1879; ed ai figli nati a Gallesano (Pola): Rosalia, il 3 novembre 1909; Pietro, il 16 marzo 1912; Romano, il 17 febbraio 1915; Angela, il 29 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5566)

---

N. 550 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Russian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Russian Antonio, figlio del fu Giusto e di Lacovich Maria, nato a S. Lorenzo del Pasenatico il 24 ottobre 1894 e abitante a Pola, via Ariosto n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lombardo Eleonora di Giovanni e di Tomianovich Caterina, nata a Pola l'8 giugno 1904, ed ai figli, nati a Pola: Irene, il 10 settembre 1920; Silvano Antonio, il 24 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5567)

N. 552 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Russian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Russian Giovanni, figlio di Giuseppe e di Sgagliardich Anna, nato a Pola il 7 ottobre 1900 e abitante a Pola, via Leme, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sbancich Cecada Santa di Matteo e di Zactilla Rosa, nata a Pola il 30 ottobre 1902, ed al figlio Lucio, nato a Pola il 7 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5563)

---

N. 553 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Russian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Russian Rodolfo, figlio del fu Francesco e di Mikus Francesca, nato a Pola il 10 dicembre 1889 e abitante a Pola, via C. Defranceschi, 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5569)

N. 551 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Russian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Russian Maria, figlia di Liberato e di Gustin Antonia, nata a Pisino il 18 novembre 1899 e abitante a Pola, piazza Verdi, 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5570)

---

N. 547 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Matteo, figlio di Domenico e della fu Brencich Domenica, nato a S. Martino in Vettua il 29 settembre 1888 e abitante a Pola, via Argonauti, 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5573)

---

N. 542 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Legovich Marina, nato a Castellier (Visinada) il 14 settembre 1895 e abitante a Pola, via Premuda, n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gherghetta Giuseppina di Giovanni e di Dodich Eufemia, nata a Monghebbo (Parenzo) il 18 marzo 1900, ed ai figli, nati a Pola: Evelina, il 10 gennaio 1921; Silvia, l'8 marzo 1922; Brunone, il 29 marzo 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5574)

N. 545 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Mario, figlio di Giovanni e di Legovich Maria, nato a Pola l'11 gennaio 1901 e abitante a Pola, via Cappellini, 248, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gobbo Maria di Antonio e di Floricich Francesca, nata a Pola il 5 gennaio 1903, ed al figlio Mario, nato a Pola il 13 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5571)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 2 novembre 1932-XI, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia.

(6881)

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che il Ministro per le finanze, con lettera 29 ottobre 1932-XI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro.

(6882)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Ratifica alla Convenzione internazionale di Berna concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

Addì 11 ottobre 1932-X, pel tramite del Regio Ministro in Berna sono stati depositati, presso il Governo svizzero, gli strumenti di ratifica italiani dell'Atto firmato in Berna il 2 settembre 1932, addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

(6883)

### Ratifica alla Convenzione concernente la delimitazione di confine sulla linea Cuneo-Ventimiglia, firmata a Parigi, fra l'Italia e la Francia, l'8 luglio 1930.

Addì 20 ottobre 1932-X, sono stati scambiati in Parigi, tra il Regio ambasciatore e il Ministro degli affari esteri francese, gli strumenti di ratifica alla Convenzione concernente la delimitazione di confine sulla linea Cuneo-Ventimiglia, firmata a Parigi, tra l'Italia e la Francia, l'8 luglio 1930.

(6884)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Richiesta di tramutamento di titoli.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 514438 di L. 430,50, intestato a Maffei Alessandro fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cesari Maria di Giuseppe vedova Maffei, domiciliato a Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6460)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 160).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data: 11 agosto 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Martinelli Pietro fu Giacomo per conto di Benaglio Giosuè fu Roberto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 255, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 429 — Data: 6 agosto 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Teja Vittoria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 287, consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 6 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Agostino Assunta fu Giambattista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 450, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 ottobre 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6789)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per traslazione di titolo di rendita consolidato 3,50 %.**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 189.

E stata chiesta la traslazione, a favore degli eredi del titolare, del certificato consolidato 3,50 per cento n. 360.231 di L. 17,50, intestato a Pellegatta Ernesto fu Felice, minorenne sotto la patria potestà della madre Fracassi Vittoria fu Antonio, vedova Pellegatta, domiciliata a Segrate (Milano).

Essendo il suddetto certificato stato presentato privo di 2° mezzo foglio, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà la operazione suddetta e si consegneranno i nuovi titoli a chi di diritto.

Roma, 25 giugno 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3791)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.**

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 190.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento n. 20828 per la rendita annua di L. 295, intestato a Manfredi Vincenzo di Antonino domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante di parte del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 25 giugno 1932 - Anno X

(3792) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per tramutamento titolo del consolidato 3,50 per cento.**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 194.

E stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3.50 per cento, n. 320.272 di L. 3,50 intestato a Terruggia Cesare di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Laveno (Como).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3851)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per consegna di titolo consolidato 5 %.**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

Il signor Miglionico Giuseppe Antonio fu Canio, domiciliato in Acerenza ed elettivamente in Potenza nello studio dell'avv. Antonio Martino, con atto notificato addì 6 giugno corrente anno pel ministero del funzionante ufficiale giudiziario Lomastro Antonio, usciere anziano della Conciliazione di Acerenza, ha, ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, diffidato la moglie signora Colangelo Maria Caterina fu Agostino, domiciliata in Acerenza, a consegnargli entro il termine di cui al detto articolo il certificato di usufrutto consolidato 5 per cento n. 65240 di annue L. 1000 intestato per la nuda proprietà ad esso Miglionico e per l'usufrutto vitalizio con vincolo dotale alla Colangelo facendo le altre avvertenze di cui all'articolo stesso.

Ai termini del ripetuto art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza la consegna del predetto certificato e senza che sieno intervenute regolari opposizioni, il certificato stesso sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione procederà all'emissione di un certificato nuovo.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6462)

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 293798 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Bozino Vera fu Valerio, minore sotto la p. p. della madre Pettinati Maddalena ved. Bozino, domic. a Sostegno (Novara) . . . . . . . . . . . L. | 60 — |
| | | per l'usufrutto: Pettinati Maddalena di Virgilio, ved. di Bozino Valerio. | |
| » Polizza combattenti | 5660 | Marconi Gennaro fu Nicola, domic. a Rimini (Forlì) . . . » | 20 — |
| Cons. 5 % | 384269 | Mainardi Vittorio fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Montecucchi Letizia ved. Mainardi, domic. a Torino . . » | 2,500 — |
| 3 % | 49199 | Capitolo Metropolitano di Torino . . . . . . . . . . » | 1,410 — |
| Cons. 5 % | 512023 Solo certificato di nuda proprietà | per l'usufrutto: Sorelle Marcianò Maria in Sarzana Angelo, Caterina in Sarzana Carmelo ed Emma nubile fu Giovanni, domic. in Corleone (Palermo) . . . . . . . . » | 3,780 — |
| | | per la proprietà: Marcianò Maria fu Vito, moglie di Bentivegna Antonino fu Salvatore, domic. in Palermo. | |
| » | 299263 | Roberto Michele di Ernesto, domic. in Cantalupo del Sannio (Campobasso) - ipotecata . . . . . . . . . . » | 1,110 — |
| 3.50 % | 757407 | Luzzatti o Luzzati Alda di Israele Silvio, moglie di Colombo Ugo fu Abramo, domic. a Milano - vincolata . . . . . . » | 630 — |
| » | 240550 | Creda Giuseppe fu Gaspare, domic. a Macugnaga (Novara) . » | 420 — |
| Cons. 5 % | 232701 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Ospedale Pasquale Del Prete di Pontecorvo (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . . . . . . . . . . . . » | 22,500 — |
| | | per l'usufrutto: Del Prete Pasquale fu Antonio, domic. a Pontecorvo (Caserta). | |
| 3.50 % | 604434 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Carutti di Cantogno Uberto di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Carutti di Cantogno Carlo fu Leone, domic. a Orzinuovi (Brescia) . . . » | 413 — |
| | | per l'usufrutto: Fanny Casaltoli fu Salvatore moglie separata di Carutti di Cantogno Carlo, domic. a Genova. | |
| » | 658218 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente, domic. a Villongo S. Filastro (Bergamo) . . . . . . . . » | 178.50 |
| | | per l'usufrutto: Carutti di Cantogno Carlo fu Leone, domic. a Villongo S. Filastro (Bergamo). | |
| » | 658219 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » | 360.50 |
| | | per l'usufrutto: Casaltoli Fanny fu Salvatore moglie separata di Carutti di Cantogno Carlo, domic. a Genova. | |
| » | 237258 | Sagrestia della Collegiata di S. Giovanni Battista in Terracina (Roma) . . . . . . . . . . . . . . » | 395.50 |

Roma, 31 ottobre 1932 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(6377)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*(Unica pubblicazione).*

**Alienazione di rendite nominative.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore

| CATEGORIA del debito | NUMERO d'iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3,50 % | 139955 | Li Pira Francesco Paolo fu Franco, domic. a Palermo - vincolata di ipoteca . . . . L. | 227.50 |
| » | 270945 | Gregorio Antonio fu Giovanni Battista, domic. a Carignano (Torino) - ipotecata . . . . » | 175 — |
| » | 792117 | La Capra Angelo fu Francesco, domic. ad Avigliano (Potenza) - ipotecata . . . . » | 875 — |
| » | 792118 | La Capra Angelo fu Francesco, domic. in Avigliano (Potenza) - ipotecata . . . . » | 315 — |

Roma, 31 ottobre 1932 - Anno XI

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

(6872)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 226.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 7 novembre 1932 - Anno XI

| | |
|---|---|
| S. U. America (Dollaro) | 19.52 |
| Inghilterra (Sterlina) | 64.50 |
| Francia (Franco) | 76.70 |
| Svizzera (Franco) | 376.50 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.25 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.717 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 17.25 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58 — |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.37 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.647 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.30 |
| Olanda (Fiorino) | 7.872 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 160.25 |
| Svezia (Corona) | 3.40 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 76.475 |
| Id. 3,50 % (1902) | 73.625 |
| Id. 3 % lordo | 53.075 |
| Consolidato 5 % | 83.55 |
| Buoni novennali. Scadenza 1932 | 100 — |
| Id. id. Id. 1934 | 100.55 |
| Id. id. Id. 1940 | 100.925 |
| Id. id. Id. 1941 | 100.975 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 85.275 |

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.